

Il Tour Operator risponde dei danni subiti dal Viaggiatore durante un'escursione anche se essa non è espressamente ricompresa nel contratto di pacchetto turistico (Cassazione civile sez. III, 08/10/2024, (ud. 23/05/2024, dep. 08/10/2024), n.26293)

Il Fatto

Un turista acquista un pacchetto turistico e nel corso di una escursione rimane vittima di un incidente stradale avvenuto a causa del ribaltamento del mezzo, determinato dall'eccesso di velocità del conducente. Gli eredi del turista agiscono contro il tour operator per il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del decesso del congiunto.

Nel giudizio di appello, i Giudici rilevano che nel foglio notizie del Tour Operator erano stati specificati, sotto la voce "la quota comprende", i servizi resi dall'organizzatore, consistenti a) nel trasporto aereo b) nella consegna di un quaderno di viaggio c) nei trasporti a terra da città a città lungo l'itinerario d) in una polizza infortuni e nell'assistenza Europ Assistance, con la precisazione che erano esclusi "i trasporti per le escursioni". Pertanto, essi avevano escluso la responsabilità dell'Organizzatore, posto che l'escursione non era compresa tra i servizi oggetto del contratto.

La Decisione

Contro la sentenza della Corte di Appello propongono ricorso gli eredi del turista deceduto.

La Cassazione (in applicazione della normativa all'epoca vigente, ovvero l'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 111 del 1995, ma lo stesso principio è contenuto nel Codice del Turismo attualmente applicabile) ricorda anzitutto che il tour operator è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascrivere alla condotta colposa del terzo prestatore della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo.

Inoltre, il turista aveva senz'altro acquistato un "pacchetto turistico". Ad escludere tale qualificazione non poteva valere il fatto che "nel foglio notizie del partecipante" fosse espressamente previsto che "la quota" non comprendesse i "trasporti per le escursioni" e che ai partecipanti fosse stata lasciata ampia autonomia nell'organizzazione delle escursioni (tra le quali, quella presso la località nel corso della quale turista era deceduto), trattandosi di una scelta compiuta liberamente dal viaggiatore, ma sempre nell'ambito di un ventaglio di servizi offerti dal tour operator.

Uno dei testi aveva riferito che l'escursione era già compresa nel programma proposto dal Tour Operator, tanto che era presente nel sito internet, che la



coordinatrice del gruppo aveva direttamente contattato un referente locale per acquistare i biglietti di andata e ritorno e scegliere il pullman ed era anche stata costituita all'arrivo una cassa per i trasporti, scegliendo una persona come cassiere. Elementi tutti che lasciano chiaramente trasparire che l'escursione, seppure rimessa alla scelta discrezionale del singolo viaggiatore, non esulava dai servizi complessivamente rientranti nell'offerta contrattuale.

La Corte d'Appello non aveva, dunque, fatto nel caso applicazione del principio *cuius commoda eius et incommoda*, poiché non aveva adeguatamente tenuto conto dell'appropriazione o avvalimento da parte del tour operator dell'attività del conducente del pullman per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni da essa derivanti al consumatore, rischio di cui il sinistro stradale ha nella specie costituito specifica concretizzazione essendo il trasportato risultato esposto (anche) alla condotta colposa di tale vettore che del sinistro de quo è stata invero causa.

La Cassazione accoglie dunque il ricorso degli eredi del turista, affermando la responsabilità dell'Organizzatore per l'evento dannoso.